

## 8.2.12. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

### 8.2.12.1. Base giuridica

La misura è disciplinata dall'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013.

Ai fini attuativi è necessario tenere conto delle pertinenti norme comuni applicabili al FEASR e in particolare delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. (UE) N. 1306 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione;
- nel Reg. di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1305/2013;
- nel Reg. di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (EU) n. 1306/2013;
- Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione.

### 8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Benessere animale e biosicurezza nell'azienda zootecnica costituiscono una priorità per tutelare la salute dei consumatori. Tale attenzione deriva non soltanto da una crescente sensibilità etica verso gli animali allevati, ma soprattutto dalla consapevolezza che il miglioramento delle condizioni del benessere in allevamento si riflette sulla quantità e qualità delle produzioni zootecniche e sulla sicurezza degli alimenti derivati.

In questo ambito si inserisce anche la prevenzione delle malattie infettive ad elevata diffusibilità, con particolare riferimento a quelle trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, e l'attenzione nei confronti del fenomeno dell'antimicrobico resistenza.

Nel 2018 la Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ha introdotto il sistema integrato Classyfarm per categorizzare il livello di rischio relativo a benessere animale e biosicurezza degli allevamenti.

Il sistema Classyfarm nasce su realizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, con la collaborazione dell'Università di Parma. È a disposizione dei medici veterinari ufficiali, dei medici veterinari aziendali per monitorare, analizzare ed indirizzare gli interventi in allevamento per conformarsi e recepire a pieno l'impostazione della normativa europea in materia di Animal Health Law e di Official controls.

La valutazione Classyfarm nelle aziende zootecniche si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist (cfr. [www.classyfarm.it/check-list/](http://www.classyfarm.it/check-list/)) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale.

La checklist benessere è suddivisa in 4 aree relative alla valutazione del management aziendale e personale, delle strutture e attrezzature, delle animal based measures, dei grandi rischi/sistemi di allarme; vi sono poi le

valutazioni relative alla biosicurezza.

I quesiti o “item” presenti all’interno della checklist prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

- Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale.
- Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti.
- Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliori rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

- 1) livello 1: rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incorrere in una situazione negativa “distress”;
- 2) livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- 3) livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie, ma, in ogni caso, è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi, da quelli che hanno scopo migliorativo. Più nello specifico, gli elementi di verifica legislativi sono volti a valutare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente comunitaria e nazionale per cui l’assegnazione di un punteggio insufficiente evidenzia la presenza di una non conformità legislativa (paragrafo 8.2.12.31.3).

Il Ministero della salute ha emanato le disposizioni per l'applicazione del sistema classyfarm che insieme alle check list, per le diverse specie/indirizzo produttivo, dell’autocontrollo, utilizzate dal veterinario aziendale e alle check list del controllo ufficiale, utilizzate dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie competenti per territorio, costituiscono la base normativa per la costruzione della misura. Si rimanda per il dettaglio delle specifiche tecniche all’allegato “Valutazione Classyfarm” e di seguito si riportano le seguenti disposizioni di carattere generale:

- Nota del Ministero della Salute 0011019-19/04/2019-DGSAF-MDS-P Benessere del suino: aggiornamenti su controlli ufficiali, Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2019 e valutazione del rischio;
- Nota del Ministero della Salute 0019848-19/07/2019-DGSAF-MDS-P Valutazione del benessere animale nella specie suina – manuale esplicativo per il controllo ufficiale;
- Nota del Ministero della Salute 0000742-14/01/2021-DGSAF-MDS-P: Classyfarm – autovalutazione del benessere animale e biosicurezza negli allevamenti della specie bovina e bufalina. Check-list bufali e aggiornamento altre check-list;
- Nota del Ministero della Salute 0004011-16/02/2021-DGSAF-MDS-P: Piano Nazionale Benessere

## Animale 2021 (PNBA)

- Nota del Ministero della Salute DGSAF del 03.11.2021 25336: Autorizzazione accesso in Classyfarm per delegati dall'operatore;

Di seguito la situazione nelle varie filiere per le quali è disponibile una check list Classyfarm, già approvata o in corso di approvazione da parte del sistema sanitario nazionale:

- Bovini da carne, fase di ingrasso del bovino da carne: 71 quesiti di cui 32 legislativi
- Linea vacca vitello (in corso di approvazione)
- Bovino da latte a stabulazione libera: 105 quesiti, di cui 48 legislativi
- Bovino da latte a stabulazione fissa: 99 quesiti, di cui 45 legislativi
- Bufalo da latte: 103 quesiti, di cui 47 legislativi
- Capra da latte: 64 quesiti, di cui 30 legislativi (in corso di approvazione)
- Ovini da latte: (in corso di approvazione)
- Suini riproduttori: 71 quesiti, di cui 56 legislativi
- Suini svezzamento e ingrasso: 53 quesiti di cui 39 legislativi

L'obiettivo finale della valutazione Classyfarm è poter categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti e sviluppare i piani di controllo mirati ed efficaci. A tal fine tutti i dati resi disponibili sono convertiti, attraverso coefficienti scientificamente validati, in un indicatore numerico percentuale che misura il livello di rischio dell'allevamento stesso.

La misura intende promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici. La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi. Gli interventi previsti costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico. La propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull'ambiente.

La misura sul benessere degli animali contribuisce alla priorità 3 nonché alla focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari per integrarli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i sistemi di qualità, il valore aggiunto dei prodotti agricoli, la promozione nei mercati locali, nelle filiere corte, nei gruppi di produttori e nelle organizzazioni interprofessionali".

La Misura è legata al fabbisogno 19 "Migliorare le condizioni del benessere animale negli allevamenti".

Gli impegni in materia di benessere degli animali che introducono criteri superiori nei settori/aspetti previsti all'articolo 10 del Reg. (UE) delegato n. 807/2014 sono riconducibili alle seguenti aree di valutazione nell'ambito del sistema Classyfarm:

Area A - management aziendale e personale (MP)

Area B - strutture e attrezzature (SA)

Area C – animal based measures (ABM)

Rispetto al Sistema Classyfarm, dagli impegni della presente misura si esclude l'area Grandi rischi, non

direttamente riconducibile a quanto previsto dall'art. 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nell'ambito dei punti sopra richiamati sono previste, distinte per le specie animali eleggibili al sostegno, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinata la corresponsione dell'aiuto.

Per quanto attiene l'area A si favorisce il miglioramento:

- della preparazione tecnica del personale addetto agli animali
- delle modalità di formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali
- dell'igiene e della pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento

Per l'area B si favorisce il miglioramento:

- dell'ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali
- delle caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali
- delle caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.)
- delle dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione
- delle condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione
- della qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità)

Per l'area C si favorisce il miglioramento:

- delle condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive
- delle pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile
- dell'incidenza di mortalità e morbilità

La misura è stata attivata anche per il completamento delle operazioni di pagamento degli impegni assunti nel corso della programmazione 2007 - 2013.

*8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.12.3.1. 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con l'adesione alla misura, l'allevatore assoggetta agli impegni tutte le UBA della stessa specie che fanno

capo all'allevamento.

La durata dell'impegno è di un anno, eventualmente elevabile a due.

Sono eleggibili all'aiuto gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

Bovini/bufalini da latte

Bovini da carne

Ovini e Caprini da latte

Suini

In ogni caso le specie eleggibili sono quelle per le quali alla data di pubblicazione del bando, sono presenti le relative checklist approvate dal Sistema Sanitario Nazionale con apposito atto del Ministro della Salute (cfr. [www.classyfarm.it/check-list/](http://www.classyfarm.it/check-list/)).

Gli allevamenti al momento dell'adesione al regime di aiuto devono presentare un punteggio complessivo nelle tre aree - A management e personale (MP), B strutture e attrezzature (SA), C animal based measures (ABM) - non inferiore a 70 e al tempo stesso nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente.

Il punteggio di 70 corrisponde al 70% di livello di benessere aggiunto (al 100% corrisponde il livello massimo, al 60% il livello sufficiente). Detta percentuale è calcolata con il programma integrato per la categorizzazione degli allevamenti nell'ambito del sistema Classyfarm. Tale elaborazione deve essere predisposta in auto-controllo prima della presentazione della domanda. L'impegno consiste nel mantenere - per il periodo di impegno - invariato o superiore il punteggio rilevato al momento dell'adesione al regime.

#### 8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per Unità di Bestiame Adulto (UBA) sottoposto ad impegno.

#### 8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Norme di condizionalità (Allegato II "Regole di condizionalità di cui all'art. 93" del Regolamento UE n. 1306/2013);
- Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013";
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Legislativo 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli Allevamenti";
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

- Decreto Legislativo 07/07/2011 n.126 “attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”;
- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n 122 “attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
- Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda.

#### 8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati.

“Agricoltore in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro.

#### 8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all’art. 33, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle ipotesi standard relative alle perdite di reddito e ai costi aggiuntivi derivanti dalla applicazione degli impegni di benessere animale.

I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

#### 8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- consistenza dell’allevamento non inferiore a 10 UBA della specie richiesta a premio
- il richiedente deve disporre della valutazione Classyfarm per l’allevamento in questione con punteggio di almeno il 70%

In caso di diminuzione del punteggio in corso o a fine impegno, si applica una riduzione in base a entità, gravità e durata. Sono esclusi dal pagamento gli allevamenti che a controllo presentano un punteggio inferiore al 60%.

Sono ammissibili allevamenti delle seguenti specie:

- bovini da latte
- bufalini da latte
- bovini da carne
- ovicapriini da latte

- suini

#### 8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- aziende con allevamenti ubicati in zone montane e ZVN
- specie/indirizzo produttivo
- allevamenti biologici

#### 8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si prevede di erogare i seguenti *premi* massimi espressi in euro/UBA:

- bovini da latte e bufalini *da latte*: 290 €/UBA
- bovini da carne: 230 €/UBA
- ovini e caprini: 240 €/UBA
- suini: 170 €/UBA

*In caso di sovrapposibilità degli impegni di cui alla presente misura con l'Eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale", livello 1 e livello 2 del PSP 2023-2027, si erogano i seguenti importi:*

<i>Specie/orientamento produttivo</i>	<i>Premio in caso di cumulabilità con Ecoschema 1 livello 1</i>	<i>Premio in caso di cumulabilità con Ecoschema 1 livello 2</i>
<i>Bovini carne</i>	<i>217,00 €/UBA</i>	<i>139,00 €/UBA</i>
<i>Bovini/bufalini da latte</i>	<i>267,00 €/UBA</i>	<i>189,00 €/UBA</i>
<i>Ovini/caprini da latte</i>	<i>226,00 €/UBA</i>	<i>(per ovicaprini non previsto liv.2)</i>
<i>Suini</i>	<i>158,00 €/UBA</i>	<i>90,00 €/UBA</i>

*Per le annualità di impegno successive al 2023, è previsto un importo massimo concedibile per allevamento sottoposto ad impegno pari a 50.000,00€ (capping).*

*Per le annualità di impegno successive al 2023, qualora le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti a soddisfare completamente tutte le richieste pervenute, potrà essere applicata una degressività, anche per fasce di consistenza aziendale delle UBA, attraverso la riduzione dell'importo del premio unitario e nel rispetto dell'importo massimo concedibile di cui sopra. Pertanto gli importi unitari dei premi (sempre per le annualità di impegno successive al 2023) devono essere intesi come valori massimi (fino a).*

La presente tipologia di operazione è cumulabile con tutti i tipi di operazione previsti nell'ambito delle misure 10, 11 e 13.

#### 8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura si basa su di un sistema ufficiale di valutazione delle condizioni di benessere degli animali negli allevamenti, per cui i rischi sono sostanzialmente connessi con un utilizzo non corretto dello strumento da parte dei veterinari aziendali che compilano le check list in autocontrollo. Un'altra criticità potrebbe essere rappresentata dal reperimento di un numero sufficiente di veterinari aziendali opportunamente formati secondo la relativa normativa.

##### 8.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Proprio al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento, è stato previsto di affidarsi ad un sistema di valutazione ufficiale e riconosciuto dalla normativa nazionale.

La formazione utile ai veterinari libero professionisti, che desiderino applicare le checklist Classyfarm come veterinari aziendali per tutti gli indirizzi produttivi, prevede la partecipazione al "Corso di formazione per il Veterinario Aziendale ai sensi del DM 7 dicembre 2017" (all'interno del quale sono previsti dei moduli specifici per la valutazione Classyfarm). Tale formazione è dispensata dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI).

Inoltre sono previsti o già disponibili corsi di formazione specialistici, per l'applicazione delle checklist per gli specifici indirizzi produttivi, per organizzazione del CRENBA ( <https://formazione.izsler.it/> in modalità FAD od in presenza). La parte pratica dei corsi di formazione per le checklist sono organizzate dall'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana "Mariano Aleandri".

##### 8.2.12.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti a caricare la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione alla misura (valutazione in autocontrollo da parte del veterinario aziendale)
2. In loco: il controllore valuta l'allevamento secondo i criteri Classyfarm e gli impegni assunti e quindi verifica l'idoneità e la correttezza della valutazione in autocontrollo

#### 8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I del regolamento (UE) 1306/2013 sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 2020 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e a livello regionale dalla delibera di Giunta Regionale n. 730 del 15 giugno 2020 e s.m.

Si riportano i CGO relativi ai settori:

“Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante” TEMA I Sicurezza alimentare

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE - Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

“Benessere degli animali”:

TEMA benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli - Articoli 3 e 4

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini - Articolo 3 e 4

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti - Articolo 4

#### 8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr. par. 8.2.12.3.1.9

#### 8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Cfr. par. 8.2.13.3.1.9.2

#### 8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Cfr. par. 8.2.13.3.1.9.3.

#### 8.2.12.5. *Informazioni specifiche della misura*

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Cfr. par. 8.2.12.3.1.10

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Cfr. par. 8.2.12.3.1.10

#### 8.2.12.6. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non presenti